

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1999

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento dell'alanycarbe nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1999) 1715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(1) considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

(2) considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri è stata presentata una richiesta volta ad ottenere l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva in parola;

(3) considerando che il 24 luglio 1995 la società Otsuka Chemical Co. ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva denominata alanycarbe;

(4) considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità del fascicolo ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato trasmesso dalla suddetta impresa alla Commissione ed agli altri Stati membri;

(5) considerando che il fascicolo riguardante l'alanycarbe è stato sottoposto all'esame del comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998;

(6) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata, a livello della Comunità, la conformità formale del fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

(7) considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

(8) considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

(9) considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'alanycarbe;

(10) considerando che la Francia presenterà senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive e alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

(11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo di seguito menzionato è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

- 1) Fascicolo trasmesso dalla società Otsuka Chemical Co. alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'alanycarbe come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
